


**COMUNE DI BESNATE  
(Provincia di Varese)**



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DEL PATROCINIO  
COMUNALE**



*Allegato "A" alla Deliberazione di C.C. n. 4 del 23/03/2011*

**INDICE:**

<b>Art. 1</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2</b>	<b>SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>SOGGETTI DESTINATARI DEL PATROCINIO .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4</b>	<b>ATTIVITA' PATROCINABILI.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5</b>	<b>RICHIESTE COLLATERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6</b>	<b>PROCEDIMENTI .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7</b>	<b>EFFETTI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO .....</b>	<b>5</b>

## **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinii da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e/o contribuiscano alla crescita della Società Civile.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione dell'immagine dell'ente Comune di Besnate ad un'iniziativa comunque organizzata. Mediante la concessione del patrocinio il Comune di Besnate esplicita il proprio riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, che si estrinseca nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

## **Art. 2 SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Responsabile di Settore competente per materia, previa autorizzazione vincolante del Sindaco o dell'Assessore competente anche mediante apposizione di nulla osta sulla domanda.
2. Qualora il Sindaco o l'Assessore competente, per qualunque motivo, ritenga opportuno che la questione sia esaminata collegialmente dalla Giunta, l'autorizzazione sarà resa mediante Deliberazione di Giunta Comunale.
3. In quanto atto di natura eminentemente politica, le valutazioni propedeutiche all'apposizione o al diniego del nulla osta da parte di Sindaco, Assessore o Giunta Comunale sono insindacabili, fermo restando l'obbligo di motivazione.

## **Art. 3 SOGGETTI DESTINATARI DEL PATROCINIO**

1. Il patrocinio comunale può essere concesso a:
  - a) associazioni, comitati, fondazioni ed altri enti od organizzazioni no profit;
  - b) aziende pubbliche di servizi alla persona;
  - c) soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, persone fisiche o giuridiche, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
  - d) soggetti di cui al punto c) esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti o le

tradizioni.

2. Sono espressamente esclusi dalla concessione del patrocinio i partiti o movimenti politici

#### **Art. 4 ATTIVITA' PATROCINABILI**

1. La concessione di patrocini è riservata ad attività, iniziative, manifestazioni, etc. che siano coerenti rispetto alle finalità istituzionali dell'Amministrazione, con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti.
2. Nella concessione del patrocinio l'Amministrazione Comunale terrà altresì conto degli effetti derivanti dall'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, da valutarsi con riguardo al contenuto del messaggio trasmesso ed alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del medesimo.
3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative, per gruppi di iniziative o per attività programmate. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
4. In linea di principio non è ammessa la concessione del patrocinio per attività aventi – in tutto o in parte – carattere politico ovvero lucrativo, commerciale e/o imprenditoriale. In casi eccezionali tuttavia l'Amministrazione Comunale potrà comunque concedere il proprio patrocinio per iniziative aventi il/i carattere/i di cui sopra purché aventi particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune. In tali casi tuttavia l'autorizzazione al patrocinio dovrà essere concessa a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale.
5. Il Comune può in ogni caso ritirare – in qualunque momento, e senza che da questo possano in alcun modo derivare profili di responsabilità – il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando i contenuti, le modalità di svolgimento o gli strumenti comunicativi della stessa possano incidere in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 RICHIESTE COLLATERALI**

1. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere unitamente al patrocinio, a suo insindacabile giudizio:
  - l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali, nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
  - l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
  - l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e

l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata, e nel rispetto delle specifiche previsioni di bilancio.

## **Art. 6      PROCEDIMENTI**

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti non meno di 10 giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio ed eventuali richieste collaterali, da redigersi preferibilmente sulla modulistica resa disponibile presso gli uffici comunali o il sito internet istituzionale, deve essere motivata rispetto agli elementi che giustificano la concessione del patrocinio all'iniziativa.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche, sia rispetto al patrocinio in generale che per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
5. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
6. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla L. 7.8.1990, n.241 e ss.mm.

## **Art. 7      EFFETTI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Il soggetto patrocinato è obbligato ad utilizzare la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Besnate" in tutti gli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio.
2. Lo stesso ha facoltà di utilizzare altresì, nei predetti strumenti, lo stemma del Comune di Besnate nella forma in cui questo verrà trasmesso dal competente ufficio, senza procedere in alcun modo a modifiche grafiche o cromatiche di qualsivoglia natura.
3. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta,

di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi, salvo esplicita previsione dei relativi regolamenti di settore.

4. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso agli uffici comunali competenti.